IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. V - Maggio 1920

SOMMARIO. — **ATTI DELLA SANTA SEDE.** — **ATTI DEL S. PONTEFICE.** — Lettera circa l'azione economico-sociale, p. 133. — **S. C. DEL S. OFFICIO.** Decreto circa pretese rivelazioni, p. 136. — **S. C. CONCISTORIALE.** — Elenco delle facoltà dei Nunzi e Delegati Ap., p. 137. — **S. C. DEL CONCILIO.** — **Bolanen.** Circa l'esenzione dei canonici d'ufficio dal servizio d'altare, p. 147. - Rettifica, p. 148 nota. - Note alle ultime risposte della Commissione del Codice, p. 149. — **QUESITI MINORI** — N. 1-4, p. 156. — **BREVI RISPOSTE** — N. 1-31, p. 158. — **LEGGI DI STATO** — p. 164 *bis*. — **CRONACA ECCLESIASTICA** — p. 162.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

A Mons. Marelli, vescovo di Bergamo, circa l'azione economico-sociale: raccomanda l'istituzione di uffici del lavoro, inculca i principî cattolici nell'azione sociale: doveri dei ricchi e dei poveri, e in particolare del clero [*A. A. S.*, XII, 109] (1).

Lettera. — *Venerabile Fratello, salute ed apostolica benedizione.* — Essendo Noi soliti di riguardare con particolare compiacenza i Nostri diletti Bergamaschi per la loro vita esemplarmente cristiana, apprendemmo testè con vero dispiacere certe voci di moti popolari che sarebbero costì avvenuti. Non fa certo meraviglia che il « nemico », invidiando già da tempo la fertilità di cotesto campo del Signore, e avidamente spiando il momento opportuno per devastarlo, abbia profittato della crisi di questi miseri tempi per « soprasseminare la zizzania » in un terreno sì ubertoso. Ma poichè la cattiva semente, una volta che abbia messo radici, può col tempo soffocare il buon grano, stimiamo Nostro strettissimo dovere — essendo a Noi stata affidata la cura di tutto il mistico campo — di adoperarci con tutte le forze perchè essa non abbia a svilupparsi. A te pertanto Ci indirizziamo, o Venerabile Fratello, con questa

(1) Ivi si pubblica il solo testo latino; preferiàmo darne la presente versione che deve considerarsi come *ufficiale*.

lettera, non perchè dubitiamo del tuo zelo pastorale, ma perchè giudichiamo conveniente esortare per tuo mezzo cotesti cari figli a mantenersi fedeli al proprio dovere; e siamo certi che essi lo faranno anche con maggior impegno vedendo che la tua autorità ha tutto l'appoggio della Nostra.

E innanzi tutto desideriamo che tutti sappiano che Noi approviamo pienamente il tuo operato, quando al cessar della guerra, tornando tutti ai consueti lavori, tu, o Venerabile Fratello, per provvedere ai nuovi e urgenti bisogni dei non abbienti, con l'opera della Giunta Diocesana, hai fondato un apposito Officio del Lavoro, destinato a favorire gli interessi delle diverse categorie degli operai. Istituzione veramente ottima ed utilissima, quando il suo funzionamento sia regolato secondo i dettami della religione; altrimenti si sa purtroppo per esperienza quali e quanti disordini essa possa arrecare alla società. È necessario pertanto che i dirigenti di un tale Officio, il quale ha sì stretta attinenza col bene comune, abbiano sempre dinanzi agli occhi e osservino scrupolosamente i principî di scienza sociale inculcati dalla Santa Sede nella memorabile Enciclica *Rerum Novarum* e in altri documenti. Si ricordino specialmente di questi punti fondamentali: a nessuno è dato di essere veramente felice in questa breve vita mortale, soggetta ad ogni sorta di miserie, poichè la vera e perfetta felicità ci aspetta soltanto su in cielo, come un premio eterno per chi avrà bene vissuto; lassù dunque dovendo tendere ogni nostra azione, più che essere gelosi dei nostri diritti dobbiamo essere premurosi di compiere i nostri doveri; d'altra parte ci è bensì concesso di migliorare in questa vita la nostra condizione e procurarci un maggiore benessere, ma per il bene comune nessuna cosa è più giovevole dell'armonia e concordia fra tutte le classi sociali di cui è fautrice massima la carità cristiana. Vedano quindi come farebbero male gli interessi dell'operaio coloro, che, avendo in programma di migliorarne le condizioni, si prestassero unicamente ad aiutarlo nell'acquisto di questi beni caduchi, e non solo trascurassero di temperare le sue aspirazioni col richiamo ai doveri cristiani, ma si facessero ad aizzarlo vieppiù contro dei ricchi con quell'acrimonia di linguaggio ch'è solita usarsi dai nostri avversari per eccitare le folle alla rivoluzione sociale. Ad ovviare un sì grave pericolo, sarà tua cura, Venerabile Fratello,

far presente, come già fai, a quanti si dedicano a patrocinare la causa dei lavoratori, che essi, guardandosi bene di adoperare l'intemperanza di linguaggio propria dei socialisti, devono spiegare un'azione e una propaganda tutta pervasa di spirito cristiano; senza il quale potranno bensì molto nuocere, certo non giovare. Ci arride però la speranza che tutti vorranno esserti ossequenti; e se qualcuno si rifiutasse di obbedire, lo rimuoverai senz'altro dall'Officio.

Del resto è naturale che a questa cristiana elevazione degli umili debba concorrere più largamente chi dalla provvidenza è stato fornito di maggiori mezzi.

Quindi coloro che si trovano più in alto per posizione sociale o per cultura, non ricusino di aiutare l'operaio col consiglio, con l'autorità e con la parola, promovendo specialmente quelle opere che sono state provvidamente istituite a suo vantaggio. Quanti poi sono forniti di beni di fortuna, vorremmo che regolassero i propri interessi col proletariato più secondo equità che a rigore di diritto. Anzi caldamente li esortiamo ad usare in ciò anche maggiore indulgenza, facendo le più larghe e liberali concessioni che possono. Cade qui bene a proposito ciò che dice l'Apostolo a Timoteo: « I ricchi di questo secolo ammoniscili... che siano facili nel dare e umani nel trattare » (1). In tal modo essi si guadagneranno l'animo dei poveri che si erano inimicati con loro, ritenendoli troppo attaccati al danaro.

Pertanto i meno abbienti e quanti si trovano in una posizione inferiore siano ben penetrati di questa verità, che la distinzione delle classi sociali proviene dalla natura, e perciò stesso dalla volontà di Dio; poichè « Egli è che fece il piccolo e il grande » (2); e che ciò meravigliosamente giova al bene dei singoli individui e della società.

Si persuadano quindi che per quanto essi con la propria attività e col concorso dei buoni possano migliorare la loro condizione, rimarrà pur sempre a loro, come a tutti gli altri, non poco da soffrire.

Perciò, se vorranno operare da savî, non si sforzeranno di perseguire utopie irrealizzabili, e sopporteranno in pace e con

(1) I, *Tim.*, VI, 17.

(2) *Sap.*, VI, 8.

fortezza i mali inevitabili di questa vita, in attesa dei beni immortali.

Laonde Noi preghiamo e scongiuriamo i Bergamaschi, per la loro singolare pietà e devozione verso questa Sede Apostolica, a non lasciarsi ingannare dalle lusinghe di coloro che con fallaci promesse si sforzano di strappar loro dal cuore l'avita fede per aizzarli a brutali violenze e sconvolgimenti sociali. Non con la violenza nè col disordine si difende la causa della verità e della giustizia; poichè queste son armi che feriscono innanzi tutto chi ne fa uso. È pertanto dovere dei sacerdoti, e specialmente dei Parroci, opporsi gagliardemente a questi dichiarati nemici della fede e della società, combattendoli uniti e compatti sotto la tua guida, o Venerabile Fratello. Nessuno deve credere che ciò sia estraneo al ministero sacro, trattandosi di questione economica; mentre si è appunto per questo che viene a pericolare l'eterna salvezza delle anime. Ritengano come uno dei loro doveri di dedicarsi quanto più possono alla scienza e all'azione sociale con lo studio e con l'operosità, ed aiutare insieme con ogni mezzo coloro che degnamente lavorano nelle nostre organizzazioni. Nello stesso tempo procurino di insegnare premurosamente al proprio gregge le norme della vita cristiana e renderlo edotto delle insidie dei socialisti, promuoverne anche il miglioramento economico non dimenticando mai di ricordare ciò che implora la Chiesa: « Passiamo attraverso i beni temporali in modo da non perdere quegli eterni ».

Frattanto Noi non cesseremo di pregare su di voi l'abbondanza dei celesti favori; in auspicio dei quali e in contrassegno di paterna benevolenza impartiamo con grande effusione di cuore a te, Venerabile Fratello, e a tutto il Clero e popolo a te affidato l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso San Pietro, addì 11 marzo 1920, nell'anno sesto del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Si riprova la divulgazione delle pretese rivelazioni sull'avvenire della Francia e della Chiesa, che si dicono avvenute a Loublande (dioc. di Poitiers) nel 1917 [*A. A. S.*, XII, 113] (1).

Decreto. — In generali consessu habito feria IV, die 10 martii 1920, facta relatione de praetensis visionibus, revelationibus, prophetiis, etc., quae sub appellatione *Les faits de Loublande* evulgantur, et examinatis scriptis quae ad eadem referuntur, E.mi ac R.mi D.ni Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, praehabito DD. Consultorum voto, decreverunt: « Mature perpensis omnibus, S. Congregatio de- « clarat praetensas visiones, revelationes, prophetias, etc., quae « sub appellatione *Les faits de Loublande* vulgo designari solent, « nec non scripta quae ad eadem referuntur, non posse probari ».

Et insequenti feria V, die 11 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Benedictus divina Providentia Papa XV, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, resolutionem E.morum ac R.morum Patrum approbavit, confirmavit et in *Acta Apostolicae Sedis* referri praecepit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 12 martii 1920.

A. Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

Nuovo elenco delle facoltà dei Nunzi, Internunzi e dei Delegati Apostolici (2).

Index facultatum quas, pro locis missionis suae, Nuntiis, Internuntiis et Delegatis Apostolicis penes Civitates seu Nationes, post Codicis iuris Canonici publicationem tribuere SS.mus Dominus Noster decrevit, ceteris abrogatis. — CAPUT I. *Facultates ordinis generalis.* — 1. Facultas

(1) Con decreto in pari data si notifica la sottomissione di *Alessandro Favero*, uno degli autori della biografia di mons. Puecher-Passavalli, al decreto 13 gennaio 1913 con cui essa fu messa all'indice. Cfr. *M. E.*, XXIV, 534.

(2) Sebbene tali non esistano in Italia, pure crediamo utile pubblicare questo elenco, come han fatto, non senza alcuni errori, altre riviste spagnuole; infatti per la *dottrina*, è certo un importante complemento al cap. tit. VII del

visitandi sive per se, sive per ecclesiasticum virum probitate, prudentia ac doctrina praestantem personas, loca et res, de quibus in can. 344, 512, 1382 Codicis in casibus tamen particularibus et non per modum generalis visitationis; dummodo visitatio ipsa necessaria et urgens videatur, Ordinarius impeditus sit vel negligens, et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem.

2. Conficiendi sive per se sive per alium virum ecclesiastica dignitatem exornatum, acta omnia seu processus, ut vocant, pro iis qui ad Episcopalem seu Archiepiscopalem dignitatem ad hac S. Sede sunt designati iuxta normas pro singulis nationibus datas.

3. Conferendi personis idoneis ea beneficia, de quibus in can. 1435, § 1, n. 1 et 3, servatis regulis ab Ap. Dataria datis vel dandis.

4. Absolvendi, iniunctis de iure iniungendis, tum in foro conscientiae, tum etiam in foro externo, pro casuum diversitate, ab omnibus censuris a iure sive simpliciter sive speciali modo Romano Pontifici reservatis.

5. Dispensandi pro iam Ordinatis ad effectum tam Missam celebrandi, quam consequendi et retinendi beneficia ecclesiastica, super quibuscunque irregularitatibus tum ex delicto tum ex defectu provenientibus, dummodo exinde scandalum non oriatur, nec divinis pariatur impedimentum, iis semper exceptis de quibus in can. 985, n. 4, et praevia abiuratione in manibus absolventis, quando agitur de crimine haeresis vel schismatis.

6. Indulgendi ex causa paupertatis, iis qui Missarum sive manualium sive fundatarum applicationem omiserint, ut quoad praeteritum tempus obligationem suam paullatim adimplere valeant, ita nempe, ut faciant quantum possunt pro integra satisfactione oneris Missarum quo gravantur, celebrando vel per se vel per alium singulis mensibus aliquem Missarum numerum, iuxta eorum vires, de bono et aequo a concedente et, in casibus occultis, a confessario determinandum.

II libro del Codice; e per la *pratica*, qualora si sottraggano alcune pochissime facoltà che certamente competono ai Vescovi per ragione dell'ordine e della giurisdizione loro, si avrà qui una buona norma di quelle facoltà che la S. Sede considera come straordinarie e di cui riserva a sè la concessione; nonchè delle clausole, sotto cui le concede; in altre parole, si scorgerà meglio, qui, quello che il Vescovo *non può*, con le sole disposizione del diritto comune.

Moneantur autem praedictarum omissionum rei, si ita faciendo ante completam huiusmodi satisfactionem obierint, nec habeant quid pro eodem onere sive in toto sive in parte adimplendo reliquant, Missas quae post eorum obitum celebrandae supererunt, ipsis, dum pie in Christo decedunt, condonata fore censeri, defectum quemcumque tunc supplente Sancta Sede de thesauro Ecclesiae.

Item concedendi, si in aliquo casu ob peculiaria omnino rerum adiuncta expediens in Domino videatur, ut ad certum numerum iuxta vires petentis Missae, quoad praeteritum pariter tempus, reducantur, dummodo non agatur de recidivis, supplente pariter Sanctitate Sua reliquarum Missarum defectum de Ecclesiae thesauro.

7. Admittendi in foro interno eos, qui beneficiis ecclesiasticis etiam cum cura animarum instructi recitationem horarum canonicarum omiserint, ad discretam compositionem, eaque mediante fructus male perceptos condonandi, pecuniis exinde redactis in pia opera arbitrio Sedis Apostolicae erogatis.

Pauperibus autem, quorum inopia compositionem non admittit, praedictos fructus condonandi, iniuncta pro eorum viribus eleemosyna, pro suo vel confessarii prudenti iudicio determinanda.

Et haec quidem, sine praeiudicio illorum, quibus distributiones accrescere vel non decrescere debent, sint et censeantur ordinata.

8. Condonandi in foro interno fructus ex beneficio ob simoniam realem invalide obtento indebite perceptos, iniuncta congrua poenitentia salutari, cum aliqua eleemosyna iuxta vires poenitentis taxanda, et imposita eiusdem beneficii dimissione. Quatenus vero ob iustas et rationabiles causas beneficium dimitti non expediat, praesertim vero si idem parochiale sit, et non adsint qui parochiis praefici possint, titulum ipsius beneficii convalidandi.

9. Absolvendi vel per se vel per alias idoneas ecclesiasticas personas a se deputandas eos omnes qui fundos olim ecclesiasticos et a plurimis annis Ecclesiae per civiles leges ablatos nunc possident, vel titulo hereditatis a suis maioribus accepto, vel titulo emptionis seu similis contractus cum tertiis possessoribus initis, eosque singulos habiles reddendi ad praedictos fundos tamquam proprios licite habendos, de iisque tam inter

vivos, quam mortis causa libere disponendi, imposita pro una vice tantum congrua eleemosyna iuxta prudens absolventis iudicium, favore alicuius Ecclesiae vel piis operis eroganda.

10. Dispensandi, quando ita in Domino expedire videbitur, super lege abstinentiae, diebus praescriptis, etiam tempore ieiuniorum et quadragesimae, in casibus particularibus.

11. Permittendi clericis et religiosis, uti singulis, ut rationabili de causa quocumque anni tempore, privata Matutini cum laudibus recitatio anticipari possit statim post meridiem.

12. Commutandi, ob visus debilitatem vel ob aliam iustam causam, eaque durante, obligationem recitandi horas canonicas in quotidianam recitationem integri rosarii B. M. V. vel aliarum piarum precum quae congruae sint, citra exemptionem a Choro, quatenus is qui commutationem obtinuit ad illum accedere teneatur.

13. Dispensandi, in casibus urgentibus, a gradibus academicis ad assequendas praebendas canonicales, quae ex lege fundationis ipsos gradus requirant, dummodo nullum praeiudicium aliorum iuribus inferatur.

14. Concedendi ad normam Const. *Officiorum et munerum* facultatem retinendi ac legendi prohibitos libros et ephemerides, cum cautelis et sub limitationibus quae necessaria vel utilia in singulis casibus videbuntur, et in usu penes S. Congr. S. Officii sunt.

15. Commutandi aut dispensandi, consideratis causis, omnia vota simplicia private emissa, etiam Apostolicae Sedi reservata, exceptis votis in quibus agitur de tertii praeiudicio.

16. Dispensandi ex iusta causa a quovis iuramento, dummodo tertii praeiudicium non adsit.

17. Remittendi seu condonandi, *pro foro conscientiae tantum*, delinquentibus pauperibus partem aliquam male ablatorum, aut retentorum, quando domini incerti sunt et casus occulti; ita tamen ut residuum, si quod adsit, vel aliqua alia summa vel pars pro viribus taxanda pauperibus loci distribuatur vel in pia opera eiusdem loci, si fieri possit, distribuatur.

18. Recipiendi, aut delegandi in singulis casibus alium idoneum ecclesiasticum virum, ut recipiat denunciationes de crimine sollicitationis, servatis in omnibus forma et tenore Instructionis, quae a S. Officio danda erit.

19. Prorogandi ad breve aliquod tempus facultates, indul-

gentias et indulta a S. Sede concessa, quae expiraverint quin tempestive postulatio pro eorum prorogatione ad S. Sedem missa fuerit, facta tamen obligatione statim recurrendi ad eamdem S. Sedem pro gratia aut (si petitio iam facta fuerit) pro responsione obtinenda.

CAPUT II. *Facultates circa indulgentias.* — 20. Concedendi sexies in anno, occurrente aliqua solemnitate, plenariam Indulgentiam omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti Ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis aliquo temporis spatio oraverint.

Fidelibus vero qui in loco habitent, ubi impossibile vel difficile admodum sit confessarii copiam habere, concedendi, ut praedictas Indulgentias lucrari valeant, dummodo actuali sacramentorum susceptioni pium aliquod opus substituant, ac corde saltem contriti firmiter proponant admissa confiteri quam primum poterunt.

21. Impertiendi ter in anno et non in eodem loco, diebus a se eligendis, benedictionem papalem iuxta formulam typis impressam atque insertam, cum indulgentia plenaria ab iis lucranda, qui vere poenitentes, confessi et sacra communione refecti eidem Benedictioni interfuerint, Deumque pro S. Fidei propagatione et S. R. Ecclesiae exaltatione oraverint.

22. Concedendi pariter, non tamen in perpetuum sed ad tempus sibi benevisum, omnibus Christifidelibus contritis et confessis ac Sacra Communione refectis Indulgentiam plenariam in oratione 40 Horarum, quoties in anno a respectivis locorum Ordinariis indicatur, etiamsi, ex rationabili causa, in aliquibus non servetur *Instructio Clementina.*

23. Item concedendi plenariam Indulgentiam primo conversis ab haeresi et ad sinum Catholicae Ecclesiae redeuntibus, in actu eorum conversionis.

24. Concedendi in casibus particularibus vel ad tempus indulgentiam plenariam occasione SS. Missionum, servatis consuetis regulis.

25. Declarandi privilegiatum quotidianum perpetuum in qualibet ecclesia territorii suae iurisdictionis unum altare ad tramitem can. 916.

26. Concedendi bis centum dies de vera indulgentia omnibus praesentibus in sacris functionibus a se peractis, durante munere.

27. Erigendi sacras Stationes Viae Crucis cum applicatione indulgentiarum, et pia sodalitia Rosarii, B. M. V. de Monte Carmelo et Septem Dolorum; cum potestate communicandi huiusmodi facultatem ecclesiasticis viris pro suo prudenti arbitrio; sub lege tamen et conditione ut haec facultas non exerceatur ubi coenobia adsint religiosorum, qui ex apostolica concessione eiusmodi privilegiis gaudent.

Item ecclesiasticis viris facultatem concedendi sub eadem lege et conditione benedicendi et imponendi scapularia praedictarum sodalitatum.

28. Concedendi ut indulgentiae, de quibus in praecedentibus articulis, applicabiles etiam sint per modum suffragii animabus in Purgatorio degentibus.

Caput III. *Facultates circa matrimonium.* — 29. Dispensandi ab impedimentis impedientibus de quibus in cap. III, tit. VII, lib. III Codicis, servatis ad unguem regulis ibidem positis, praesertim quoad dispensationes ob mixtam religionem, et docta, quotannis ante Pascha, S. Congr. S. Officii de numero aliisque adiunctis dispensationum, quae anno praecedenti circa mixtam religionem datae sunt.

30. Dispensandi pro . . . . . vicibus ex gravi causa ab omnibus impedimentis dirimentibus matrimonium, iuris tamen ecclesiastici, sive publicis sive occultis, sive minoris sive maioris gradus, iis tamen exceptis quae ex affinitate in linea recta consummato matrimonio, ex ordine sacro et solemni professione religiosa proveniunt.

Quo vero ad impedimentum dirimens disparitatis cultus, fas non sit dispensationem concedere nisi servatis iis quae in canonibus 1060-1064 praescripta sunt, et quoad matrimonia cum hebraeis vel mahumedanis, dummodo constet de status libertate partis fidelis ad removendum periculum polygamiae, absit periculum circumcisionis prolis, et si civilis actus sit ineundus, sit tantum caeremonia civilis nullaque Mahumetis invocatio aut aliud superstitionis genus interveniat.

Nupturientes aliquam oblationem, si fieri potest, iuxta vires persolvant, quam ipse Nuntius, Internuntius vel Delegatus Apostolicus transmittet ad S. Congregationem S. Officii, si agatur de impedimento disparitatis cultus, aut ad S. Congregationem de disciplina Sacramentorum, si agatur de aliis impedimentis.

31. Sanandi in radice pro . . . . . vicibus matrimonia nulla ob impedimentum dirimens, de quo in numero 30, quando moraliter impossibilis est renovatio consensus modo ordinario, monita parte impedimenti conscia de sanationis effectu. Rescriptum vero huiusmodi sanationis in Curia Episcopali diligenter custodiatur, quo omni tempore et eventu de matrimonii validitate et de prolis legitimatione constare possit.

Sed si matrimonium fuerit nullum ob defectum formae, danda non erit sanatio nisi in casu quo altera pars renuat renovare consensum iuxta formam, aut, si id ab ea exigatur, grave immineat alteri parti malum vel periculum.

Quod si matrimonium fuerit nullum ob non servatam formam in casu mixtae religionis aut disparitatis cultus, et pars acatholica induci non possit ad renovandum consensum iuxta leges Ecclesiae, danda non erit sanatio in radice, nisi assumptis a parte fideli obligationibus curandi pro viribus conversionem coniugis et educationem prolis in fide catholica, concessa eidem absolutione a censuris, si coram acatholico matrimonium attentaverit, ipsaque monita de gravi patrato scelere.

CAPUT IV. *Facultates circa cetera Sacramenta et Sacros Ritus.* — 32. Deputandi simplices sacerdotes probatae doctrinae ac virtutis pro administrando sacramento Confirmationis in iis regionibus dumtaxat in quibus Episcopi desunt, servatis praescriptis can. 781, § 1. 782, § 4 et 784; idque ad tempus aliquod determinatum.

33. Permittendi singulis vicibus, vel ad tempus, feria V in Coena Domini unicam missam lectam in Oratoriis publicis.

34. Concedendi sacerdotibus infirmis, durante infirma valetudine, aut aetate devexis indultum Oratorii privati, in quo missam celebrent, servatis canonicis regulis.

35. Concedendi pro sacerdotibus suae iurisdictionis usum comae adscititiae tempore celebrationis Missae, data vera eorum necessitate.

36. Concedendi in casibus particularibus indultum celebrandi extra ecclesiam et oratorium et erigendi altare sub dio et rationabili causa, ad tramitem can. 822, § 4.

37. Permittendi sacerdotibus navigantibus sive in mare sive in fluminibus, ut in navi Missam celebrare possint super altare portatili, dummodo locus in quo Missa celebratur nihil inde-

cens aut indecorum praeseferat et periculum absit calicis effusionis.

38. Consecrandi sive per se sive per simplices presbyteros a se deputandos altaria tum fixa tum portatilia, quae ex aliquo defectu pristinam consecrationem amiserunt, servatis tamen omnibus in Instructione S. Rituum Congregationis ad rem in *Ritu et formula breviori* praescriptis.

39. Indulgendi, ex rationabili causa, in casibus particularibus, vel ad tempus, ut Sacrosanctum Missae sacrificium peragi possit a tertia hora post mediam noctem.

40. Indulgendi ad tempus ut in aliqua ecclesia bis vel ter in hebdomada, de consensu Ordinarii, Missa *de Requie* celebrari possit etiam diebus ritus duplicis, exceptis tamen festis duplicibus I et II classis, dominicis aliisque festis de praecepto servandis, nec non feriis, vigiliis, octavisque privilegiatis.

41. Concedendi presbyteris, ex utroque clero, visivae potentiae debilitate laborantibus, vel alia infirmitate detentis, facultatem celebrandi Missam votivam Deiparae Virginis, aut defunctorum, adhibita, quoties ea indigeant, alterius sacerdotis adsistentia, et firmo permanente onere, si sint parochi, explicandi Evangelium diebus praescriptis.

Item eamdem facultatem concedendi sacerdotibus omnino caecis, praescripta semper adsistentia alterius sacerdotis, aut diaconi, et dummodo, facto experimento, comperiantur in nullo defecisse.

42. Concedendi infirmis decumbentibus de quibus certa spes non adsit ut cito convalescant, etiam ante finem mensis a quo decumbunt, ut S. Communionem sumere possint semel in hebdomada non servato ieiunio, hoc est, etsi aliquam medicinam vel aliquid ad modum potus antea sumpserint (can. 858, § 2).

Concedendi infirmis non decumbentibus, qui tamen tali morbo laborant, quo, iudicio medici, ieiunium sine discrimine servare nequeant, ut communionem, semel in hebdomada percipere valeant non servato ieiunio, ut supra.

43. Indulgendi per modum actus ut in ecclesiis, in quibus festum alicuius Sancti in *Martyrologio Romano* descripti, vel alias ab Apostolica Sede approbatum, solemniter celebretur, quod cum officio illius diei minime congruat, dici possint tum Missa solemnis cum cantu, tum etiam Missae lectae de eodem

festo, dummodo non occurat duplex vel dominica primae classis, aut Vigilia Nativitatis D. N. I. C. vel Vigilia Pentecostes, vel dies octava Nativitatis D. N. I. C. (Circumcisio D.ni), dies octava Epiphaniae vel SS.mi Corporis Christi aut feria IV Cinerum, vel integra maior hebdomada.

44. Deputandi, in locis iurisdictionis sibi commissae, in casibus particularibus, vel ad tempus aliquem sacerdotem cum facultate *consecrandi*, iuxta formam in *Pontificali Romano* praescriptam, calices, patenas et altarium lapides, adhibitis sacris oleis ab Episcopo catholico benedictis.

45. Benedicendi Campanas et consecrandi Ecclesias, monito tamen loci Ordinario eoque non renuente.

Caput V. *De Facultatibus circa Religiosos.* — 46. Cognoscendi in casibus extraordinariis et urgente necessitate super statu alicuius domus Religionis cuiuslibet; conferendo cum Superioribus consilium et operam ut opportuna abusibus remedia adhibeantur, et Religiosi ad sui status perfectionem reducantur, certiore tamen facta quam primum Apostolica Sede, si quid novi in utilitatem claustralium communitatum decernendum esse videatur.

47. Dispensandi iusta de causa postulante Communitate super defectu dotis in religione pro sororibus aut monialibus requisitae.

48. Concedendi in casibus particularibus, vel ad tempus, Ordinariis dioecesanis facultatem praeficiendi paroeciis Religiosos in defectu sacerdotum saecularium, de consensu tamen suorum Superiorum, et cum clausula ut saltem duo alii religiosi cum parocho cohabitent, servatisque in reliquis sacrorum canonum dispositionibus.

49. Indulgendi monialibus in casu infirmitatis, aliisque iustis gravibusque de causis, ut *extra claustra* per tempus prudenti arbitrio praefiniendum manere possint, ita tamen ut cum adsociatione et adsistentia suorum consanguineorum vel affinium aut alicuius honestae mulieris semper incedant, domi et alibi vitam religiosam ducant a virorum frequentia semotam, prout Deo sacratas virgines decet, firmo praescripto can. 639.

50. Dispensandi religiosos utriusque sexus, *pro foro conscientiae tantum*, a regressu in Religionem et permittendi ut in saeculo remaneant, quoties hi invalide obtinuerint declara-

tionem nullitatis votorum, dummodo tamen haec invaliditas occulta sit, firmo semper manente voto castitatis perpetuae, servatisque aliorum votorum substantialibus, usquedum peculiarem dispensationem a S. Sede hac de re assequantur, et si sint sacerdotes, facta lege ut habitum sacerdotis saecularis induant.

CAPUT VI. *Facultates pro ipso Nuntio, Internuntio, seu Delegato.* — 51. Recitandi divinum officium et missam celebrandi iuxta kalendarium romanum pro clero Urbis; idque concedendi sacerdotibus secum commorantibus sibique subiectis.

52. Adservandi in sacello domus stabilis suae residentiae SS.mum Eucharistiae sacramentum, ea lege ut lampas indesinenter ante tabernaculum lucescat, clavis diligenter custodiatur, aliaque iuxta liturgicas leges plene serventur.

Sacellum autem ipsum ex Summi Pontificis venia qua publicum erit.

53. Administrandi sacramentum Confirmationis in ditione universa suae iurisdictioni obnoxia, nec non durante maritimo itinere tam in accessu quam in recessu a loco missionis suae.

54. Excipiendi sacramentales confessiones fidelium utriusque sexus in locis et in maritimo itinere, uti supra.

55. Lucrandi sibi indulgentias quas aliis vi facultatum sibi concessarum impertiendas censuerit.

ANIMADVERSIO. — 1. Facultates, quae superius continentur in cap. II et III, et eae quae recensentur sub numeris 1, 3 et 18, cap. I; 32 et 38, cap. IV; 46, cap. V; et 53, 54, 55, cap. IV, non conceduntur nisi iis qui sunt caractere episcopali insigniti; ideoque ad eos, et signanter ad Auditorem vel Secretarium quibus durante Nuntiaturae, Internuntiaturae vel Delegationis vacatione negotiorum gestio fuerit commissa, non intelliguntur adtributae nisi expresse id dicatur, quamvis commissio regendi officium cum facultatibus ordinariis eisdem concessa sit.

2. Caveat Pontificius Administer ne indulta quae ad tempus concedere potest, ultra quinquennium vel decennium protrahat.

Datum Romae, ...

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'esenzione del canonico penitenziere e del teologo dal servizio d'altare [*Cfr. A. A. S.*, XII, 117].

Boianen. 14 febbraio 1920. — Il can. 415 stabilisce: « Negli « statuti capitolari si inserisca un opportuno regolamento circa « il turno di servizio da prestarsi dai canonici e dai beneficiati, « tanto nell'ufficio di celebrante, quanto nel ministero di diacono « e suddiacono; *esclusi però da questo ministero le dignità, il ca-* « *nonico teologo ed il penitenziere*, nonchè — dove si abbiano « prebende distinte in ordini — i canonici preti ». A proposito di tale legge, il canonico teologo di Boiano, autorizzato dal Vescovo, ha domandato alla Commissione Pontificia per l'interpretazione del Codice, se l'esenzione a favore del teologo e del penitenziere, si estende anche ai casi in cui pontifica od assiste il Vescovo. Trattandosi non d'interpretazione, ma di estensione della legge, la Commissione si è dichiarata incompetente, e ha rimessa l'istanza alla S. C. del Concilio. La quale, formulato il dubbio in questo modo: « An vi can. 416 C. I. C. canonicus « theologus et poenitentiarius exempti sint ab officio diaconi « et subdiaconi praestando Episcopo solemniter celebranti », ha risposto: *Negative et servetur Caeremoniale Episcoporum:* la quale decisione fu approvata dal S. Padre il giorno seguente.

Annotazioni.

La ragione di questa risposta è ovvia. Infatti il can. 416 parla soltanto del servizio da prestarsi *intra gremium:* ossia suppone che il celebrante sia un canonico o beneficiato, come si rileva sia dal dirsi espressamente « canonici et beneficiarii, fungantur in *officio celebrantis* », sia dal parlarsi di *turno*, in cui entrino anche i *beneficiati*, mentre è notorio che le funzioni del Vescovo non sono soggette a turno, ed il servizio da prestarsi a lui, deve esser reso solo da canonici, non da beneficiati. La norma da seguirsi in tali funzioni è solo quella indicata dal *Caeremoniale Episcoporum*, cap. VIII, n. 1, ove è detto: « Episcopo convenit suos assistere *canonicos*, qui, si in ecclesia sint « distincti ordines, seu praebendae presbyterales et diaconales, erunt « *duo primi* canonici ex ordine diaconali; quod si... neque ordines « distincti essent, tunc erunt *duo primi* canonici vel dignitates, imme- « diate sedentes post primam dignitatem, vel post primum canoni-

« cum »; nella quale norma è palese non farsi alcuna eccezione a favore del canonico teologo o penitenziere. Nè può dirsi che a tale norma deve *ora* estendersi il dispositivo del can. 416; poichè anzi, essendo quella una norma *liturgica*, contenuta in un libro liturgico, conserva immutato il suo valore e tenore, finchè alla S. Sede non piacerà mutarla: cfr. can. 2: « Omnes liturgicae leges vim suam re- « tinent, nisi earum aliqua in Codice *expresse* corrigatur », mentre, nel caso, il can. 416 non indurrebbe neppure correzione *implicita*, poichè, come vedemmo, il canone riguarda una contingenza del tutto diversa da quella disciplinata nel Cerimoniale.

E a meglio dimostrarlo, la decisione d'ufficio insinua qui un'osservazione di grande valore: nel can. 416 — dice — l'oggetto *primario* della legge non è stabilire questa esenzione, ma prescrivere che il servizio corale sia debitamente regolato « *iusta* designetur norma » negli statuti; l'esenzione viene stabilita in via affatto *secondaria* come regola da tenersi in vista nel fissare quel regolamento; ora, quel che è secondario deve cedere a quel che è primario: se cioè apparisse che in qualche caso, mantenere quella esenzione offendesse la giustizia distributiva (e potrebbe darsi: si pensi p. es. ad un capitolo distinto in ordini, ove siano otto canonici preti, due diaconi e due suddiaconi, fra i quali, come ultimi ascritti, siedano il teologo ed il penitenziere), quella esenzione deve cessare, o tutt'al più restringersi ai limiti come era prima del Codice, secondo la decisione della S. C. d. C. in Montisalti 22 dicembre 1906, che stabiliva: « poenitentiarium teneri ad « altaris servitium quoties confessiones actu non audit, nec proba- « biliter praevidet poenitentes accessuros esse ad poenitentiae tri- « bunal; onerata eius conscientia » (1).

---

(1) A proposito del can. 416 ci si fa osservare da più parti anche autorevoli, che non è esatto quanto si legge a p. 81, 2°, che, cioè « pel Vicario Generale non vige questo privilegio », ossia di non essere obbligato al servizio di diacono o suddiacono. Riconosciamo giusta tale osservazione: infatti sebbene sia intuitivo che il Vicario Generale non è come tale una dignità *capitolare*, è però una tal dignità ecclesiastica, cui, pel can. 370 § 1 debbono cedere, *anche in coro*, tutte le altre; l'esenzione stabilita nel can. 416 (ove certo non era luogo inserire anche il Vicario Generale) a favore di queste, vige quindi *a fortiori*, per lui. È perciò anche assurda la supposizione che si fa nel n. 1 della stessa nota, che cioè il Vic. Generale *non possa* esser parato *con gli stessi paramenti* degli altri: per la ragione accennata, gli spetta invece di pararsi, quando deve pararsi, come le dignità, cioè in piviale, e quindi precederle tutte. Speriamo che su tutta questa materia vengano presto più precise disposizioni, e intanto chiediamo scusa ai lettori dell'errore, *non nostro*.

(La Direzione).

Annotazioni
alle ultime Risposte della Commissione del Codice (1).

Riguardo al primo dubbio nulla abbiamo da aggiungere; se si osservasse che ora il dubbio è ristretto ai punti I-VIII del decreto, mentre, come noi la pubblicammo (XXXI, 175), la risposta si estendeva a tutto il contenuto del decreto, sarà facile rispondere che in verità le norme precettive ivi date erano solo quelle contenute nei punti I-VIII, mentre la chiusa che li seguiva non faceva che riportarsi al diritto comune a norma del *Concilio di Trento;* a ragione essa è stata esclusa in questa redazione definitiva, poichè a tal diritto tridentino è subentrato il diritto comune a norma *del Codice.*

Il secondo dubbio apparisce invece sostanzialmente trasformato in confronto al tenore che trascrivemmo dagli *Acta Ordinis Fratrum Minorum;* si riferisce cioè ora soltanto a quella forma di voti che il canone 574 ha abrogato, come vedemmo: cioè ai voti triennali — *perpetui ex parte voventis* ma temporanei ex parte Religionis — soliti fin qui a premettersi alla professione *solenne;* questa forma d'ora in poi è abrogata, sostituendovi i voti triennali *temporanei* anche ex parte voventis. Era evidente che chi, avendo emessi quei (non questi) voti triennali, prima della promulgazione del Codice, non poteva essere dimesso, nè a norma del cap. I del tit. XVI, che riguarda i voti temporanei, poichè i suoi erano perpetui ex parte voventis, nè a norma del cap. II che riguarda i voti perpetui poichè i suoi erano temporanei ex parte Religionis; dunque, o doveva dichiararsi che il Codice aveva reso temporanei anche ex parte voventis, oppure perpetui anche ex parte Religionis, quei voti, e ciò urtava ad evidenza contro il principio della irretroattività delle leggi, già più volte affermato anche riguardo al Codice; o doveva dichiararsi che quella forma di voti, in tutto quello in cui non era regolata dal Codice, dovesse regolarsi con le leggi proprie; e così è stato fatto.

Il terzo dubbio risolve una importante questione agitata or non è molto nella *Revue du clergé français* (15 marzo-1° giugno 1919 ss.). Eccola in riassunto: È a tutti noto che prima del Concilio di Trento il parroco poteva autorizzare qualunque sacerdote a confessare; il Concilio, per rimediare ai manifesti e gravi inconvenienti derivati dall'essere spesso scelti a tale ufficio sacerdoti affatto incapaci, stabilì « ut nemo *idoneus* censeretur ad audiendas saecularium confessiones nisi aut parochiale beneficium haberet, aut esset *approbatus* ab Ordinario ». Nacque di qui seria controversia fra i moralisti se con questo

(1) Cfr. il testo a pag. 12, ss. Sciogliamo la promessa fatta a pag. 13, nota.

il Concilio avesse tolto ai parroci ogni facoltà di conferire la *giurisdizione* penitenziale e nel caso pratico: se un parroco potesse chiamare per le confessioni un parroco di *altra diocesi;* contro la negativa di S. Alfonso (VI, n. 544) si schierarono moltissimi moralisti e canonisti, distinguendo fra giurisdizione e approvazione e ritenendo che il Concilio avesse bensì riservata questa, non quella ai Vescovi (Cfr. Ballerini-Palmieri, vol. X, n. 337); in pratica l'opinione favorevole al parroco si seguiva con sicurezza, a meno che i Vescovi positivamente non ne avessero fatta proibizione.

Pubblicato il Codice fu facile rilevare la sua tendenza a restringere all'Ordinario la fonte della giurisdizione penitenziale delegata e anche noi ci servimmo spesso di tal principio (cfr. XXXI, pag. 151); lo stesso fu affermato da vari canonisti, come il Boudinhon (*Rev. clergé français*, vol. 92, p. 100), Vermeersch (*Summa novi Codicis*, n. 346), e specialmente dal P. Ferreres (*Theol. Moral.*, II, 380) il quale però addusse all'uopo argomenti poco adatti, cioè: 1° che il Codice non parlava mai della facoltà del parroco a conferire giurisdizione; 2° che nell'ipotesi contraria il parroco avrebbe potuto anche riservare peccati; fu facile rispondere (*Rev. clergé français*, vol. 97, p. 410; 98, p. 380) che il silenzio del Codice nulla diceva in confronto del can. 4: « nisi huius Codicis canonibus *expresse* revocentur », e che del resto il can. 199, § 1 dichiara espressamente « poter delegare chiunque ha potestà *ordinaria* » quale certo conviene al parroco in forza del can. 873, § 1; quanto poi al secondo argomento, è tanto chiaro che la facoltà di *riservare* è ben diversa da quella di conferire la giurisdizione, che anche prima del Codice nessuno aveva pensato ad attribuire al parroco la prima, pure attribuendogli la seconda (cfr. Ballerini-Palmieri, V, n. 430). E come suole avvenire, la facilmente dimostrata insufficienza degli argomenti addotti nocque alla verità della tesi, sicchè lo stesso P. Salmans, al luogo relativo della Morale del Génicot, affermò *valida* la delegazione che il parroco avesse fatto. La presente risposta della Commissione toglie oggi ogni occasione di dubbio: il parroco non può conferire ad alcuno, neppure ad altro parroco d'altra diocesi, alcuna giurisdizione penitenziale delegata: l'unico che la conferisce è l'*Ordinario* (1). Rimane ora soltanto a fornire la dimostrazione giuridica di tale risoluzione, e ci sembra possa esser la seguente: 1° Indirettamente: nel Codice non si fa più menzione di *approvazione* come cosa *distinta* dalla giurisdizione nel senso come s'intendeva finora; rimane bensì l'esame per provare l'idoneità, ma

(1) *N. B.* Per i casi di confessione avvenuti prima di questa dichiarazione, non è da preoccuparsi: il *dubium iuris* v'era; quindi la giurisdizione è stata supplita, giusta il can. 209.

non è mai detto che a uno stesso soggetto altri possa conferire la giurisdizione, altri la approvazione; sicchè ammesso che il parroco possa conferire la giurisdizione, la conferirebbe senza limitazione alcuna; si tornerebbe in una parola allo stato di cose antetridentino, con gli stessi manifesti inconvenienti: e questa non può esser certo la intenzione del Codice; se infatti questo prescrive che perfino il canonico penitenziere e gli stessi parroci possano esser sottoposti a esame dall'*Ordinario*, qualora sorga dubbio della loro idoneità; se tante cautele sono prescritte alla delegazione di giurisdizione da parte dei *Superiori religiosi*, come credere che proprio nessuna limitazione, nessuna cautela si sarebbe prescritta per la delegazione da parte del parroco, se questa permane in alcun modo o grado? 2° Direttamente: il can. 199 dice, è vero, che chi ha giurisdizione *ordinaria* può delegarla, ma aggiunge ancora: « nisi aliud expresse iure caveatur »; ora, questo *expresse*, non deve intendersi soltanto nel senso che il Codice con apposite *parole* neghi la facoltà di delegare, come è p. es. nel can. 401, § 1: « Poenitentiarius canonicus... obtinet a iure potestatem ordinariam, *quam tamen aliis delegare nequit* absolvendi, etc. », ma anche deve intendersi nella limitazione indotta *di fatto*. In altre parole: il can. 873, § 1, aveva detto: « Ordinaria iurisdictione ad confessiones excipiendas... potiuntur pro suo quisque territorio *Ordinarius* loci et *parochus*, aliique, qui loco parochi sunt »: se qui doveva senz'altro applicarsi il can. 199, § 1 che cioè « chiunque ha giurisdizione ordinaria, la può delegare » *non occorreva* evidentemente *aggiungere altro;* ma invece il Codice prosegue: « *Jurisdictionem delegatam* ad recipiendas confessiones *quorumlibet* sive saecularium sive religiosorum, confert sacerdotibus tum saecularibus tum religiosis etiam exemptis *Ordinarius* loci »; e del parroco neppure una parola. Non è questo un *expresse cavere* de iurisdictione delegata, e *soltanto* in favore dell'Ordinario? Dunque, per lo stesso can. 199 § 1, resta fermo che, sebbene il parroco abbia giurisdizione penitenziale ordinaria, non la può più delegare ad altri.

I tre dubbi seguenti riguardano il diritto capitolare. Circa le *distribuzioni* si chiedeva se, qualora esse avessero origine da un privilegio apostolico, le potesse il Vescovo ridurre nel rapporto di tre a uno prescritto nel can. 395, § 1. Veramente non si intende bene come le distribuzioni potessero trarre origine da un *privilegio* apostolico: sarà stata una *disposizione pontificia* p. es. la bolla di erezione del capitolo, la quale stabiliva che dalla massa si separasse una *piccola* parte (minore d'un terzo) per le distribuzioni quotidiane: la qual disposizione si sarà voluta far *passare* come un *privilegio* per usufruire del disposto del can. 4. Ma anche ammesso il *privilegio*, non poteva esso certo consistere nell'obbligare i canonici a non avere che *tenui* distribuzioni!

Sarebbe stato un *pravilegium*, nocivo tanto ai diligenti, quanto al servizio corale; quindi *aumentando* le distribuzioni fino al terzo prescritto, non si andava certo *contro* il privilegio, ma secondo la sua mente: lo si ampliava, non lo si violava.

Circa la *opzione* delle dignità (che ora son *tutte* riservate alla S. Sede) si domandava se la proibizione sancita dal Codice (c. 396, § 2) si estende anche al caso di speciale indulto apostolico. Si rispose affermativamente, e tale risposta ha messo nell'imbarazzo alcuni commentatori, perchè difatti al can. 396, § 2, è detto *solo:* « reprobata contraria consuetudine, sed salva fundationis lege » dunque sembrava escluso il privilegio apostolico (1). Ma non si è pensato che il can. 396 aveva un evidente parallelo nel can. 403: « ad Episcopum pertinet, audito Capitulo, conferre omnia et singula beneficia... reprobata quavis consuetudine, et *revocato quolibet contrario privilegio*, sed firma contraria fundationis lege ». Si osserverà agevolmente che in entrambi questi canoni si afferma la collazione *esclusiva* da parte del Romano Pontefice, nell'uno; del Vescovo nell'altro; in entrambi i casi l'*unico* ostacolo, dinanzi a cui, per evidenti ragioni pratiche, si arresta il legislatore, è la contraria fundationis lex; ma nessun ostacolo a questa manifestata volontà può fare la disposizione d'un predecessore, per l'ovvio principio « non habet iurisdictionem par in parem »; come perciò sarebbe stato inutile nel can. 403 dire « revocata qualibet lege praedecessoris Episcopi », così era inutile nel can. 396, di cui è soggetto la Sede Apostolica, dire « revocato quolibet privilegio apostolico » (2).

Infine, riguardo ai canonici *giubilati* si chiedeva se possano restare obbligati dalla consuetudine a prestare servizio all'altare. Fu risposto di *no*, ossia che era esente da tal servizio, anche non ostante la consuetudine, rinviando al can. 422, § 2. Veramente in questo canone si fa bensì al giubilato anche ampia facoltà di *non risiedere* neppure in *loco beneficii*, in che è certo più che contenuta la dispensa dal servizio all'altare di cui al can. 416; ma si aggiunge: *nisi obstet consuetudo*. Crediamo dunque che più che al testo del canone si sia voluto rinviare alle

---

(1) Cfr. p. es. la *Nouvelle Rev. Théolog.*, 1920, pag. 169, not. 2.

(2) Con ciò l'egregio commentatore afferma, senza dirlo, che l'opzione è ormai riprovata non solo riguardo alle dignità, ma anche riguardo ai *canonicati*. È questo anche il nostro parere: è vero che il can. 396 si riferisce alle sole dignità, e il 403 tratta di *collazione*, che non sempre è necessaria nell'opzione (non, per esempio, quando la prebenda è distinta dal titolo); ma basta a far intendere la mente del legislatore il can. 422 § 3, ove è detto « Ius optandi, *si ex lege fundationis competat*, non est capitulari iubilato »: dunque la contraria lex fundationis è l'*unico* appoggio per cui si conserva l'opzione; tutti gli altri cadono ipso iure. (La Direzione).

fonti indicate nella nota, ove si citano molte risoluzioni della S. C. del Concilio, la quale, per giurisprudenza costante, ha sempre assolutamente esentato il giubilato da tal servizio anche contro la consuetudine vigente.

Seguono altri quattro dubbi circa il diritto dei religiosi. Il primo di essi dichiara il senso della parola *adhaeserunt*, nel can. 542: si poteva dubitare se dovesse prendersi, a dir così, nel senso *statico*, di coloro cioè che dallo stato d'eresia in cui son nati vengono al cattolicismo, oppure nel senso *dinamico*, cioè di coloro che dalla Chiesa una volta si staccarono per aderire all'eresia o scisma, donde poi si convertono, per entrar nello stato religioso. E la Commissione risponde restringendo la parola a questi ultimi soltanto: ed è chiaro, sia per la regola di interpretazioni sancita nel can. 19, che cioè debbono interpretarsi *strettamente* le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti, sia per una precedente risposta del S. Officio (3 febb. 1898), sia perchè realmente quel che si vuol colpito è l'atto colpevole dell'*apostasia* dalla fede. Quindi anche chi, nato nell'eresia e conosciuta la vera fede, pure non si decide ad abbracciarla, non fa veramente e propriamente *atto d'adesione* all'eresia, ma soltanto *persevera* in essa. Ben altrimenti si esprime invece il can. 985 e il 987, 1°, 6°, riguardo agli ordini.

Un secondo dubbio domandava se la uguaglianza dei suffragi (messe, comunioni, ecc.) che il Codice vuole si facciano in *ugual misura* tanto pei novizi, quanto pei professi di voti temporanei, quanto pei professi di voti perpetui, dopo loro morte, debba osservarsi anche qualora le Costituzioni già approvate dalla S. Sede, stabiliscano invece diverse misure per ciascuna classe. E si risponde *affermativamente*, a norma del can. 489 che deroga alle Costituzioni in quanto son contrarie al Codice, indicandosi che le Costituzioni vanno emendate anche in ciò all'occasione del nuovo loro esame prescritto a norma del decreto 12 giugno 1918. — Invece la risposta a un terzo dubbio lascia nel loro vigore le disposizioni di Costituzioni già approvate, circa le rinunzie o meno all'usufrutto dei beni da farsi dai novizi prima della professione *semplice*, a norma del can. 569, § 1, ove è detto infatti « nisi Constitutiones aliud ferant »: il che va inteso di tutte e singole le parti del secondo membro del canone: « de eorumdem usu et usufructu libere disponere », sia cioè che le Costituzioni proibiscano ogni disposizione, sia che la permettano a certi fini, sia anche che non obblighino a alcuna disposizione, restando però fermo l'obbligo che antecede quella clausola di « cedere a chi crede meglio l'amministrazione dei beni proprii ». — Un quarto dubbio riguarda il diritto di questua dei regolari *mendicanti:* quelli che non solo si chiamano, *ma son tali in effetto* — così dice il can. 621 — possono questuare nella diocesi ov'è la loro casa senz'altro permesso che del loro Superiore; fuori di diocesi si richiede invece anche quella

del vescovo del luogo. Non si comprende come dinanzi a un sì chiaro « ex instituto vocantur *et sunt* » si sia dubitato se tal canone si estenda anche a coloro « qui latiori sensu tale appellantur ». Le disposizioni della S. Sede codificate in questo canone stabilivano a sazietà che la causa di questuare oggi non doveva essere altra che la *necessità*, la quale non si riconosce *natura sui* che in quegli Ordini che *nè come tali*, nè nei loro membri posson possedere alcunchè, quali i Frati Minori e i Cappuccini.

Non meno facile ci sembra a intendere la ragione delle risposte che seguono, relative all'amministrazione dei Sacramenti. Osservando il semplice dettato della prima di esse, circa il battesimo fatto in *rito* diverso da quello (orientale o latino) prescritto nel can. 756 si vedrà che essa si riduceva a chiedere se le « preces parentum » erano causa sufficiente per agire « contra praescriptum can. 756 », mentre il can. 98 non ammette altra deroga che « ob gravem necessitatem » oppure « dispensatione apostolica ». Lo fa rilevare anche la clausola « prout casus exponitur » la quale significa che il caso era proposto male, mentre forse in altre circostanze la risposta poteva esser diversa e più utile. Riguardo alla susseguente, circa la facoltà degli Ordinari di permettere la Messa in casa, abbiamo già detto, XXXI, p. 177: e si possono ancora confrontare i can. 50, 68, 85 circa l'interpretazione delle facoltà o privilegi o dispense dalla legge comune. Quanto all'ammissione dei figli di acattolici agli *ordini sacri* vietata finchè *i loro genitori* non si convertono (o muoiono), la risposta è ovvia: anche se un solo dei genitori è acattolico (sia pure soltanto scismatico) si ravvisa sempre quella specie di infezione di origine, che, non certo tolta nè sanata dalla dispensa sull'impedimento del matrimonio, costituisce dinanzi al pubblico quella *macula* in ragione della quale il Legislatore vieta al soggetto l'accesso all'ordine sacro. Soltanto la loro conversione, o la loro morte (quae omnia solvit), rompe questo vincolo a infetta radice (1).

Circa la sepoltura in una cripta o ipogeo scavato *sotto* una chiesa: la si dichiara lecita se l'ipogeo non è esso stesso una « vera e propria chiesa », *dedicata al culto divino:* infatti il c. 1205, § 2, proibisce di seppellire *entro* la chiesa, nulla dice della sepoltura fatta in locale distinto da essa, sebbene sotto di essa: e ciò si conferma dal confronto col canone 1199, § 2, che invece proibisce espressamente, pena l'interdizione della Messa, seppellire *subtus altare*. A proposito della risposta, nulla vieta a parer nostro, che nello stesso ipogeo si collochi uno o più altari per celebrarvi a suffragio dei defunti: invero con questo solo non si

(1) È dunque un *vitium*, non una *culpa:* quindi non si tratta più di irregolarità *ex delicto*, ma di semplice impedimento, senza carattere penale.

trasforma *in vera e propria chiesa:* sarà tutt'al più un *sacellum funerarium*, in cui non è certo proibita la sepoltura (can. 1190) (1).

Anche riguardo alla riprovazione della consuetudine di omettere il trasporto del cadavere alla chiesa, nulla abbiamo da aggiungere: le modificazioni arrecate nel testo attuale a quello da noi dato, sono evidentemente solo di forma.

Circa la tassa pel Seminario, sappiamo dai can. 1355 e 1356 che è in facoltà del Vescovo imporla, anche a parrocchie e quasi parrocchie; nel dubbio si domandava se la si potesse imporre per una volta tanto nell'occasione del conferimento della parrocchia. Com'è chiaro, qui non si trattava di *interpretazione*, ma bensì di un modo speciale di *applicazione* dei detti canoni; modo che non poteva senz'altro deliberarsi dal Vescovo, a rischio di incorrere nell'apparenza di violare i can. 1440, s. « de beneficiis sine deminutione conferendis » e il 1507 circa le tasse per atti di giurisdizione volontaria. Era ovvio quindi rispondere che si ricorresse caso per caso alle Congregazioni competenti, non spettando alla Commissione le modalità e difficoltà della *applicazione* dei canoni all'atto pratico.

Infine un gruppo di casi (tre) si riferiscono alle cause matrimoniali: basterà osservarne il dettato per accorgersi che in nessuno di essi si aveva neppure la *figura* di matrimonio in *facie Ecclesiae;* non può esser dubbio trattarsi in tutti e singoli di mero concubinato. Quindi non era il caso di instaurare alcun processo di matrimonio, neppure la sommarissima del can. 1990, il quale tratta di matrimoni nulli per *impedimenti* certi; non v'è altro da fare che *identificare le circostanze* espresse nei singoli dubbi, durante le indagini per l'accertamento dello stato libero di cui ai can. 1019 ss.; e quando consti della dette circostanze, dichiarare senz'altro lo stato libero.

Ed ecco una domanda facile, bensì, ma pratica, e che anche a noi è stata fatta tante volte. « Nei giorni in cui si è obbligati al solo digiuno, « per esempio un lunedì di quaresima, si può mangiar carne *più volte?* » La ragione apparente di dubitare è che il Codice ha nettamente distinta la *lex ieiunii* (can. 1251) dalla *lex abstinentiae* (can. 1250): sembrerebbe dunque che si possa osservare il digiuno anche col fare un *unico pasto*, e nella cenula o colazione, mangiare per esempio un po' d'affettato. Ma quest'apparenza svanisce se si consideri che è dell'essenza del digiuno l'unica refezione: la coenula e la colazione « aliquid mane et vespere sumere » sono una concessione alla consuetudine e secondo essa

(1) A un consimile dubbio la S. C. del Concilio (Portoricen, 12 dic. 1919) ha risposto: « Affirmative, dummodo *cappella subterranea* non sit vera ecclesia, cultui *publico* dicata ».

vanno regolate « servata circa ciborum quantitatem *et qualitatem* probata consuetudine ». Ora non si ha esempio di luogo alcuno in cui, prima del Codice, la consuetudine permettesse in queste occasioni la *carne*, sebbene vi fossero luoghi, ove si permettevano latticini, e anche uova. La conclusione era chiara.

E chi fosse dispensato dal digiuno, per esempio, per ragione d'età, cioè un vecchio oltre i sessant'anni, o un giovane prima dei ventuno? Manifestamente nei giorni di *solo* digiuno potrebbe usar carne più volte al dì, come potrebbe fare tre e anche più pasti completi. E nei giorni di sola astinenza, per esempio nei *venerdì?* Dovrebbe stare alla legge comune, poichè dalla legge dell'astinenza non è dispensato che il fanciullo prima dei sett'anni.

Chi invece fosse dispensato dalla *sola* astinenza, per ragioni di salute, potrebbe mangiar carne più volte nei giorni di *solo* digiuno? No, per la stessa ragione della presente risposta: romperebbe cioè il digiuno, non osservando la quantità e *qualità* nelle due piccole refezioni. Chi dunque non potesse sottostare ad alcuna delle restrizioni che la Chiesa impone circa i cibi, chieda e ottenga non la sola dispensa *dal digiuno*, come spesso si suole, ma quella complessiva dal *digiuno* e *dall'astinenza*.

QUESITI MINORI.

13. Ho letto con piacere la chiarissima replica a p. 57 s., circa l'ordinazione di coloro che non hanno domicilio. Mi sembra però che dal tenore dell'osservazione cui il *Monitore* risponde, apparisca che nel caso si trattava di *impossibilità* a fissare il domicilio nel luogo dell'ordinazione e tanto meno di qualificarlo col giuramento. E se così è, la risposta della Commissione, come il vostro commento, lasciano ancora insoluta la questione. Che cosa deve dunque dirsi nel caso?

R. Sarà bene, anzitutto, notare che nel dubbio cui la Commissione risponde non v'è traccia della asserita *impossibilità*: si dice solo « eorum qui nullum domicilium *habent* », il che certo non esclude che possano acquistarlo. Perciò, intenzionalmente, nella risposta è detto « prout dubium exponitur », e ciò fa presentire ad evidenza che, formulato il dubbio in altra maniera, aggiungendo p. es. « nec habere possunt », la risposta sarebbe potuta esser diversa. Modificato ora il dubbio, non tocca certo a noi prevenire qui la risposta, che la Commissione darà; solo ci sembra utile osservare, provvisoriamente, che l'animus commorandi di cui nel c. 92, non è assoluto, ma sotto la condizione « si nihil inde avocet »; ciò può diminuire in qualche caso l'asserita impossibilità di prender domicilio nella diocesi d'ordinazione. Qualora ciò non basti, se può il tonsurando recarsi *anche per un sol giorno*, nella diocesi al cui servizio è destinato e ivi prestare

all'Ordinario, che lo accetta nel suo clero, il giuramento di rimanervi *in perpetuo*, cessa ogni difficoltà e potrà ordinarsi altrove a norma del c. 111, con le dimissorie del *proprius episcopus* che così si sarà acquistato. Ad altri casi di impossibilità di prestare il giuramento, provvede lo stesso can. 956; il che vuol dire che nei rimanenti non resta che l'*ultima ratio* di rivolgersi alla S. Sede per le opportune facoltà. Così è p. es. se il *vagus* tonsurando sia destinato alle missioni in genere, o a una diocesi ove non possa recarsi prima dell'ordinazione, tanto più se quella non sia certa o determinata. La facoltà del can. 969, richiamata nel can. 956, non può estendersi oltre i suoi termini che presuppongono esser *già* l'ordinando *suddito* dell'ordinante (1).

14. Nel can. 854 § 4 si dice che riguardo alla disposizione dei fanciulli alla prima Comunione *iudicium esto* al confessore e ai parenti però nel 5 si dice che «Parocho est *officium* advigilandi etiam per examen, etc. Come si concilieranno nella pratica queste due prescrizioni?

R. A noi sembra che il dovere del parroco, secondo il § 5, sia meramente *negativo*, cioè di vigilare che *non* si trasgredisca la legge, tanto con la trascuranza quanto con la impreparazione; tale ufficio è del resto connesso con l'obbligo di redigere lo *stato delle anime*. Quindi interpreterebbe male il canone chi credesse che al parroco sia positivamente *demandata* l'esecuzione della legge circa la prima Comunione, e perciò stabilisse che il confessore e i parenti hanno solo il diritto di *presentare* il fanciullo, mentre l'*ammissione* sia riservata al parroco. Qualora, per esempio, il fanciullo si trovi in collegio di religiosi o di suore per esservi educato, il parroco può senz'altro lasciar ogni cosa alla cura dei Superiori. Del resto il canone dice chiaro che il parroco ha diritto a stabilire l'esame, solo quando non possa altrimenti evitare la probabilità che si trasgredisca la legge.

15. Può sostenersi la consuetudine per cui, nel giorno del *Corpus Domini*, prima del *Postcommunio* si espone il SS. Sacramento cantandosi la prima strofa del *Pange, lingua* e incensandosi, il che si pratica anche nelle terze Domeniche d'ogni mese?

R. Non può sostenersi, perchè la Messa non può essere mai interpolata da cerimonie o preci o cantici non prescritti da rubriche,

---

(1) Mentre il fascicolo è in macchina leggiamo nel numero d'aprile della egregia *Irish Theological Quarterly* alcune note, in cui, in parte si accettano le osservazioni da noi fatte, in parte si prospetta *ben altro* caso, di chi cioè *ha già* domicilio. *Per ora*, alla presente risposta già stampata a domanda di illustre professore, non possiamo altro aggiungere, che ricambiare cordialmente alla pregiata Rivista, i sentimenti di cortesia e di considerazione di cui ci onora. (*N. d. D.*)

decreti o indulti della S. Sede. In tali casi l'esposizione sarebbe fatta regolarmente collocando la S. Ostia nell'ostensorio, ma lasciando questo sull'altare, e rimettendo l'incensazione a dopo la Messa. La questione sul doversi o no velare nel frattempo l'ostensorio, è ormai eliminata dall'odierno uso contrario quasi universale; mentre prima si poteva lasciare scoperto l'ostensorio soltanto iniziandosi a quel punto una vera esposizione, come quella delle XL ore (S. R. C., n. 2990, II).

16. Un parroco, prima di ritirarsi a fare gli esercizi annuali (cinque giorni) incarica un suo collega o altro sacerdote di sostituirlo giusta il can. 465 § 6; capitando di dover fare un matrimonio, può senz'altro assistervi il sostituto?

R. Se non ha ricevuto speciale delegazione per quel dato matrimonio, il sostituto non può, ma deve rivolgersi all'Ordinario; il canone 1096 è formale in proposito: e anche nel can. 474 è esclusa ogni menzione del § 6 del can. 465, sebbene vi si menzionino il § 4 e 5.

BREVI RISPOSTE.

1. Anche nelle feste dei santi il panegirico, se si fa nella Messa, deve farsi a modo d'omelia dopo il Vangelo dal celebrante nei sacri paramenti all'altare, o da altri sul pergamo, sedendo il celebrante a *cornu Epistolae*. È assolutamente proibito, dalla stessa bolla *Quo primum* di S. Pio V, in testa al Messale, sospendere la celebrazione, e deporre le sacre vesti per salire sul pergamo.

2. Se l'ultima domenica di giugno cade il 29, festa dei ss. Pietro e Paolo, non si può cantare la Messa del S. Cuore a chiusa del mese, ma si può trasferir questa alla prima domenica di luglio (S. R. C., n. 3960). Per le indulgenze relative, cfr. S. C. Indulg. 8 agosto 1906; circa l'altare gregoriano, id., 26 genn. 1908 (S. C. S. Off. 12 nov. 1912).

3. Non è ragionevole, nè può continuarsi la consuetudine anche immemoriale, invalsa in una cattedrale, di cantare nell'Avvento la Messa conventuale *de festo*, dopo detta Nona, invece che *dicta Tertia*.

4. Dalle rubriche del nuovo Messale *pro defunctis*, risulta chiaro come scrivemmo in giugno 1919, p. 187, n. 42, che l'orazione « Fidelium » *deve* dirsi dal sacerdote ufficiante dopo l'ufficiatura funebre, ne è in sua facoltà lasciarla.

5. Il « vasculum seu cochleare ex argento vel alio metallo *nitidum* » prescritto pel battesimo, c. I, n. 43, non può essere certo di ferro smaltato; nitidum, qui, non significa solo pulito, ma *nitente*.

6. Anche il coperchio della pisside, internamente, deve essere dorato a fuoco, o almeno galvanicamente: la doratura a vernice non è affatto decente per la dimora immediata del SS.mo.

7. Non è prescritta misura delle dimensioni della croce d'altare per la Messa: basta che complessivamente sia più alta dei candelieri; l'ultima Visita Apostolica per Roma esigeva almeno 40×25.

8. Nel can. 27 si parla di *consuetudine* contro il *diritto* comune; nel can. 1511, di *prescrizione* contro *diritti* di particolari. Quando dunque il Codice dispone « nisi adsit contraria consuetudo » deve intendersi, secondo il nostro parere, che deve risultare, almeno negativamente, per gli ultimi quarant'anni prima della contestazione (1).

9. Quando il Rituale *accenna* soltanto le antifone da premettersi ai salmi (p. es. *Si iniquitates, Exsultabunt, Ego sum, Sit nomen Domini*), anche nella sola recita, *non* le si devono compiere.

10. Portandosi il cadavere al camposanto, terminato il canto dell'antifona: *In paradisum* oppure il salmo *Laudate Dominum* si può proseguire silenziosi: se si preferisce recitare altro, *non* si deve però cantare; col canto infatti assumerebbe il carattere di prece liturgica che sarebbe arbitraria nel caso.

11. Ripetiamo: solo quando nella Messa si dicono *più* di tre orazioni, si possono omettere le collette anche se unica, ordinate: altrimenti si debbono dire *tutte* le collette, anche se queste fossero tre.

12. Alla Messa di mezzanotte del S. Natale nelle parrocchiali si può dare la ss. Comunione ai fedeli (durante, non prima nè dopo): essendo la Messa celebrata in quell'ora *vi iuris communis* (2) (C. I. C., can. 821 § 2; 867 § 4); nè osta che al can. 821 § 3 si dica espressamente: è stato utile ivi dirlo per togliere il dubbio che poteva nascere, se fosse lecito (com'è) distribuire la ss. Comunione in tutt'e *tre* le Messe.

13. Le feste titolari delle chiese parrocchiali, che non siano già annoverate tra le feste di precetto, rispetto ai filiani, non sono che feste di semplice devozione: pel parroco l'obbligo di applicare *pro populo* non sussiste per se, ma solo se quella festa era di precetto e fu poi soppressa (p. es. se la chiesa è dedicata ai ss. Simone e Giuda).

14. La proibizione di esporre due immagini della Beata Vergine, sotto il medesimo titolo, nella stessa chiesa, sembra doversi prendere soltanto nel senso che tali immagini non vi siano *in permanenza*. Tanto risulta sia dal tenore dei decreti della S. R. C., nn. 3723 et 3732, sia dall'uso comune, anche in Roma specialmente, riguardo

---

(1) Forse è meglio intendere, senza preoccuparsi di « prescrizione », dell'uso comune e costante, vigente nei luoghi di una data regione. (*N. d. D.*).

(2) Per la contraria ragione non potrebbe distribuirsi p. es. alla Messa che un sacerdote impossibilitato a prolungare il digiuno, dicesse *per indulto* un'ora dopo mezzanotte, qualora ciò non fosse espressamente permesso nell'indulto stesso. Occorrerebbe cioè, per distribuirla, *altra* ragionevole causa da parte dei riceventi a norma del can. 867.

ai Santi Patroni e alle più venerate statue della B. V., come del Rosario o del Carmine. Ciò avviene, per lo più, quando si porta in processione una di tali statue, che poi rimane nel centro della chiesa, o (quasi sempre antiesteticamente e con vari inconvenienti) presso l'altare maggiore. Teniamo ad ogni modo per certo potersi proseguire nell'uso vigente, fino a contraria decisione dell'Autorità ecclesiastica.

15. Secondo il decr. S. C. Indulg. 12 mart. 1855 è proibito dare la benedizione papale in *articulo mortis* più volte nella stessa malattia, anche *ex diverso titulo*, p. es. per varie confraternite cui l'infermo sia ascritto.

16. In qualche caso straordinario, ma non per pretesa *maggior divozione* (!), può nella Messa darsi a una persona pia la santa Comunione con una particella dell'Ostia del sacerdote celebrante (1).

17. Nei funerali è lecito cantare solamente un notturno, separato, senz'altro, od anche con le *Laudes*, secondo il Rituale romano (tit. VI, cap. 3, n. 16). Indie obitus sarà sempre il *primo*.

18. L'usanza di qualche parrocchia, in cui nella Messa *pro Sponsis*, dopo l'*Agnus Dei*, il sagrestano prende dall'altare la *Carta gloria* (quadretto del vangelo), e la dà a baciare agli sposi, ed essi vi mettono del danaro che prende detto sagrestano, certamente è indecoroso e cagiona cattiva impressione; perciò dovrà abolirsi.

19. È raccomandato che nell'adorazione delle *Quarantore* si stia all'*Istruzione Clementina* come si usa a Roma (S. R. C., n. 4015, V). Si potrà cantare, durante l'esposizione, il Vespro ma in altro altare. Però non si può assolutamente celebrare funerale, nè anniversario nè *in die obitus*, nella stessa Chiesa, neppure in distinto altare. Si potrà celebrare la Messa *pro sponsis*, con le debite cautele, ma non solenne, ci pare, che troppo distrarrebbe dall'adorazione del SS. Sacramento.

20. Se sposano due cognati e si è ottenuta la dispensa ecclesiastica, non si rende necessario il certificato della ottenuta dispensa ministeriale, per celebrare il matrimonio religioso, se non in quanto è necessario per espletare le pratiche, secondo le norme di curia.

21. È da riprovarsi l'usanza di far baciare la Croce sia pur coperta la sera del giovedì Santo, dove si è fatta l'esposizione del SS.mo Sa-

---

(1) A questo proposito ci vengono segnalati anche altri gravi abusi, come quello di dare *più* particole a un solo comunicante, di porgergli a bere l'acqua del vasello purificatorio, ecc. Che ciò sia lecito in caso di *necessità* per l'urgenza di consumare tutte le particole, non è a dubitarne; ma se vi si vuole scorgere *maggior devozione* è certo errore e abuso intollerabile contro il quale corre obbligo agli Ordinari procedere a norma del can. 1261, e anche, come ci è stato assicurato autorevolmente, a norma del can. 2325 e eventualmente del 2315. [*N. d. D.*].

cramento, dalla cui adorazione nulla deve distrarre, e molto meno il culto della figura, o del semplice emblema dove è realmente il figurato.

22. Prima di dare la Benedizione del SS.mo Sacramento, dopo l'*Oremus*, non si può cantare il *Benedicat nos Deus*, od altro, ma si deve osservare il rito consueto della Chiesa (Rituale romano, *in festo SS.mi Corporis Christi*).

23. Dove si usa di aprire la custodia ed esporre la sacra Pisside durante il canto delle litanie, senza cantare il *Pange lingua*, si può proseguire nella prassi; se però si darà la benedizione con la S. Pisside, è necessario premettere il *Tantum ergo* col versetto e l'orazione.

24. Quale numero approssimativo di fedeli in Chiesa si richiede per poter dare la benedizione col SS. Sacramento nell'ostensorio, non è autorevolmente stabilito. Basti considerare che tale benedizione ha carattere *pubblico* e *solenne*. L'esposizione e la benedizione con la S. Pisside può permettersi anche con esiguo numero, avendo carattere privato (Cfr. C. I. C., can. 1274, § 1).

25. È riprovevole l'usanza che esiste in alcuni luoghi, di fare andare nelle processioni immediatamente innanzi alla statua od immagine dei Santi la *Banda* musicale e poi il Clero (S. R. C., n. 2869).

26. Non si può iniziare la costruzione di una cappella da adibirsi pel culto, sia pure sopra un monte lungi dall'abitato, senza l'assentimento e autorizzazione ecclesiastica; alla quale appartiene giudicare che valore debba darsi al contrario parere e volontà del Parroco.

27. Non essendo alcuni altari provvisti ancora di pietra sacra fissa, può permettersi di trasportare l'ara consacrata ogni qualvolta vi sia bisogno di celebrare in detti altari.

28. Può usarsi il piviale nero, non indistintamente, ma a seconda della maggiore o minore pompa, pel trasporto dei cadaveri dalla casa alla Chiesa e da questa al Cimitero (Cfr. il Rituale romano, tit. VI, cap. 3, n. 1).

29. Un Parroco solo, dovendo celebrare in giorni festivi qualche matrimonio (*servatis rubricis*), potrà applicare per l'intenzione degli sposi, se non possa convenientemente declinare l'impegno o abbia a soffrire danno sensibile d'interesse; ci sembrano cotesti legittimi impedimenti dall'applicare allora *pro populo*, al che però si deve provvedere quanto prima (cfr. C. I. C., can. 466, § 1 = 339, § 4).

30. Nella festa del patrono del Paese, senza specialissimo indulto, non può binarsi, come nei giorni di precetto, per cui sia concessa la binazione.

31. Per dare la benedizione papale alla fine della predicazione quaresimale, occorre un Rescritto della S. Penitenzieria (Sezione Indulgenze); in esso vengono descritte le condizioni alle quali e predicatore e ascoltanti debbono sottoporsi per lucrare l'annessa indulgenza.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CONCISTORO SEGRETO. — L'8 marzo 1920 ebbe luogo nel Palazzo Vaticano il *Concistoro Segreto* per la canonizzazione del Beato Gabriele dell'Addolorata, e delle Beate Margherita M. Alacoque e Giovanna d'Arco. L'E.mo card. Pompili, terminato l'ufficio di Camerlengo del S. Collegio ne ha rimesso la borsa al S. P. che si è degnato passarla all'E.mo Card. Boschi. Dopo una allocuzione del S. Padre l'E.mo Card. Vico ha esposto in breve la vita dei tre Beati, e gli E.mi Cardinali presenti hanno pronunziato il loro voto su la canonizzazione proposta.

In seguito il S. Padre preconizzò i seguenti Nuovi Vescovi: Mons. Luigi Barlassina, patriarca di rit. lat. di *Gerusalemme,* mons. Ernesto Piovella, già arcivescovo di Oristano, prom. arciv. di *Cagliari;* mons. Carlo Gius. Schulte, già vescovo di Paderborn prom. arciv. di *Colonia;* mons. Tranquillo Guarneri vescovo di *Acquapendente;* monsignor Giacomo Mac Closkey già vescovo di Zamboanga tr. vesc. di *Jaro* ossia *S. Elisabetta* nelle Isole Filippine; mons. Edmondo Heelan, vescovo di *Sioux-City* (Stati Uniti); mons. Goffredo Zaccherini, vescovo di *Civita Castellana, Orte* e *Gallese;* mons. Gustavo Matteoni, vescovo di *Grosseto;* mons. Salvatore Ballo, vescovo titolare di Tripoli e Prelato *nullius* di *S. Lucia del Mela;* mons. Pietro Nommesch, vescovo di *Lussemburgo;* mons. Marco Sergio Godoy, vescovo di *Zulia.* Ed annunziò pure le provviste già fatte per bolle e brevi, tra cui, di mons. Giuseppe Leo già vescovo di Nicotera e Tropea, arcivescovo di *Trani e Barletta,* mons. Agostino Migliore, vescovo di *Monopoli;* mons. Giuseppe Brault, vescovo di *Iaffna* (India). Si è poi fatta la postulazione del pallio per le chiese di Gerusalemme, Trani, Cagliari e Colonia.

CONCISTORO PUBBLICO. — Giovedì 22 ebbe poi luogo il Concistoro pubblico, nell'Aula Regia. Il comm. Augusto Milani, avv. Concistoriale lesse la perorazione della causa del B. Gabriele; il comm. conte Vincenzo Sacconi, Avv. Concistoriale, quella della B. Margherita Maria, e il cav. di gr. cr. Virginio Iacoucci decano degli Avvocati Concistoriali, quella della B. Giovanna d'Arco. Tutti e tre, quindi, inginocchiatisi coi mons. Verde, Segretario, e Mariani e Salotti, Promotori della Fede presso la S. C. dei Riti, hanno ascoltato il seguente discorso di risposta, che, a nome di Sua Santirà, ha letto mons. Aurelio Galli segretario dei brevi ai principi:

« Quae vos, triplicem causam perorantes, graviter copioseque dixistis, ea beatissimus Pater, cum libenter audierit, vehementer approbat: siquidem egregie confirmari videt quod aliunde compertum sibi erat, beatos caelites Gabrielem a Virgine Perdolente, Margaritam

Mariam Alacoque et Ioannam de Arc in omni virtutum genere praestitisse et praestantiam huiusmodi fulgore prodigiorum illustrari adeo ut eorum iam declarari solemni decreto sanctitatem plane consentaneum et aequum esse intelligat.

« Cum autem in magnis officii sui muneribus hoc habeat gratissimum, perfectae virtutis consecrare gloriam, tum pergaudet eius rei sibi facultatem in his tribus caelicolis offerri, spectata praesertim condicione temporum. Nam, quando ob tam late diffusam negligentiam et oblivionem vitae sempiternae, tanta vulgo levitas animi et ignavia dominatur, compluribus etiam, in quos suspicio nulla ceciderit, miserabiliter de via decedentibus, num consilio videatur Dei providentis alienum, quod in luce orbis terrarum honoretur vel hic adolescens, qui cum se a mundi vanitatibus avertisset, Iesum Christum Crucifixum incredibili alacritate secutus, sexennio non amplius, ad christianae perfectionis fastigium pervenit; vel harum virginum altera quae, ad patriam liberandam divinitus evocata, singularem vitae innocentiam insigni laude fortitudinis cumulavit, quaeque non minus exstitit indignitates perpetiendo, quam magnas res gerendo, admirabilis? Post crudelissimum vero bellum, auctis in immensum hominum miseriis, quibus unice mederi iam queat Corais Iesu immensa benignitas, nonne, si Margaritae Alacoque nomen creverit, altius per eam insonet illa divina vox et invitatio: *venite ad me omnes qui laboratis?*

« Sed tamen rei magnitudo sanctissimum Dominum suadet non ante quidquam decernere quam in Consistorio *semipublico*, quod dicitur, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium itemque omnium, quotquot in Urbe propediem aderunt Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi, de more sententias exquirat. Hoc interim spatio ab universis illud expetit pietatis officium ut, humilibus precibus insistentes, optati luminis copiam menti suae a Spiritu Sancto impetrent, scilicet ad id perspiciendum quod et Dei gloriae et Ecclesiae emolumento et animarum utilitati conducat. — Haec me beatissimus Pater iussit ad orationes vestras suo ipsius nomine responderem ».

Quindi accompagnato dagli E.mi Lega e Giorgi entrava nell'Aula l'E.mo Card. Giovanni Soldevila y Romero, che riceveva col consueto rito l'imposizione del cappello cardinalizio. Terminato con la benedizione Apostolica il Concistoro pubblico, si è poi tenuto nella Cappella Sistina il Concistoro Segreto, in cui dopo chiusa la bocca al neo-cardinale il S. Padre preconizzava ancora

NUOVI VESCOVI. — Mons. Remigio Gandasegui y Gorrochategui, già vesc. di Segovia, arciv. di *Valladolid;* mons. Enrico Reig y Casanova già vesc. di Barcellona arciv. di *Valencia;* mons. Raimondo Guillamet y Coma, già vesc. di Cordova, vesc. di *Barcellona;* monsi-

gnor Emanuele Gonzales y Garcia, vesc. di *Malaga;* mons. Dionisio Nyaradi, vesc. di *Körös* (Ungheria); mons. Carlo Rossi, dei Carm. Scalzi, vesc. di *Volterra;* mons. Desiderato Paget, vesc. di *Valence* (Francia); mons. Ranulfo da Silva Faria, vesc. di *Guaxupé* (Brasile); mons. Antonio Aksamovic, vesc. di *Bosna* e *Sirmio* (Iugoslavia); monsignor Alessandro Cisar, vesc. di *Iassy* (Rumenia), mons. Giuseppe White, vesc. di *Dunedin* (Scozia); mons. Antonio Springowicz vesc. di *Riga* (Lettonia).

Dopo di che, aperta la bocca all'E.mo Soldevila, il S. Padre ha ascoltato la perorazione dei pallii per Valladolid, Valencia, Barcellona e Volterra. Quindi ha imposto l'anello cardinalizio al suddetto E.mo assegnandogli il titolo di S. M. del Popolo e le Congregazioni dei Sacramenti, Religiosi, Riti, Fabbrica di S. Pietro.

CANONIZZAZIONI E BEATIFICAZIONI. — Per il 7 maggio prossimo è indetto il Concistoro semipubblico, cui *dovranno* intervenire per dare il loro voto su le tre canonizzazioni proposte tutti i vescovi entro il raggio di 150 km. da Roma; gli altri sono soltanto invitati, e a quanti interverranno ciò varrà come la visita *ad limina* pel periodo prossimo. All'uopo dovranno indicare al Prefetto delle Cerimonie (Piazza Capranica 98, Roma XX) l'indirizzo dell'alloggio in Roma, onde ricevere le comunicazioni e istruzioni opportune. Il 9 successivo avrà luogo la *beatificazione* della ven. Marillac ved. La Gras, confondatrice delle Figlie della Carità; il 13 la solenne *canonizzazione* dei BB. Gabriele dell'Addolorata e Margherita M. Alacoque; il 16 la solenne canonizzazione della B. Giovanna d'Arco; il 23 la *beatificazione* del ven. Oliviero Plunkett vesc. e mart.; il 30 quella della ven. Anna M. Taigi; il 6 giugno quella dei martiri dell'Uganda, e il 13 quella delle Martiri di Valenciennes.

Sono stati inoltre pubblicati i seguenti decreti della S. C. dei Riti:

Introduzioni di cause: 23 luglio 1919: dei servi di Dio Fiacrio Tobin da Kilkenny e Giov. Batt. Dowdall da Ultonia, cappuccini, uccisi in odio alla fede in Irlanda nel 1656 e 1710; di Filomena Giov. Genovese, terz. francese. della diocesi di Nocera; 13 nov. 1919: di Fortunato Redolfi, sac. barnabita, della dioc. di Milano († 1850); 14 genn. 1920, di Gioacchina Vedruna de Mas, vedova, fondatrice delle Suore della Carità Carmelitane di Barcellona (1854); 25 febbraio 1920, di Abba Michele Ghebre sac. abissino, della Congr. della Missione, ucciso in odio alla fede nel 1855.

Dichiarazione dell'eroicità delle virtù del ven. Antonio M. Gianelli, vesc. di Bobbio († 1839), 11 aprile 1920.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45.